

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

**SNAM S.p.A.**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 2 FEBBRAIO 2021**

**UNICA CONVOCAZIONE**

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie  
poste all'ordine del giorno dell'Assemblea**

(redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente  
modificato e integrato, nonché dell'art. 72 del regolamento adottato dalla Consob con delibera n.  
11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato)

29 dicembre 2020

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

<b>1.</b>	<b>Modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno</b>	<b>4</b>
1.1	Introduzione nello Statuto del corporate purpose e del perseguimento del successo sostenibile	4
1.2	Adeguamento e integrazione dell'oggetto sociale	5
1.3	Testo delle clausole statutarie a confronto	6
1.4	Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso	9
1.5	Condizioni cui è soggetta l'efficacia della delibera di approvazione delle modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno	12
1.6	Proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno	14
<b>2.</b>	<b>Modifiche statutarie di cui al secondo punto all'ordine del giorno</b>	<b>17</b>
2.1	Proposta di eliminazione della necessaria autorizzazione assembleare per la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas	17
2.2	Testo delle clausole statutarie a confronto	19
2.3	Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso	20
2.4	Proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno	20
<b>3.</b>	<b>Modifiche statutarie di cui al terzo punto all'ordine del giorno</b>	<b>22</b>
3.1	Modifiche statutarie in materia di equilibrio tra i generi	22
3.2	Testo delle clausole statutarie a confronto	23
3.3	Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso	27
3.4	Proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno	27

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea per il giorno 2 febbraio 2021, in unica convocazione, per deliberare, in sede straordinaria, in merito ai seguenti argomenti all'ordine del giorno:

### **Ordine del giorno:**

1. Proposta di modificazioni dell'articolo 2 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di modificazioni dell'articolo 12 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Proposta di modificazioni dell'articolo 13 e dell'articolo 24 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam S.p.A. (“**Snam**” o la “**Società**”) ha redatto la presente relazione illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del d.lgs. 58/1998, come successivamente modificato (il “**TUF**”) e dell'art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”) e in conformità allo schema n. 3 dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti (la “**Relazione Illustrativa**”), al fine di illustrare all'Assemblea degli Azionisti della Società le proposte di deliberazione sui punti all'ordine del giorno relativi alla modifica degli articoli 2, 12, 13 e 24 dello statuto sociale di Snam (lo “**Statuto**”).

In conformità alla normativa applicabile, nella presente Relazione Illustrativa sono illustrate le proposte di modifiche dello Statuto di cui si propone l'adozione e le relative motivazioni presentando, in forma comparativa, il testo dei vigenti articoli dello Statuto e, nella colonna adiacente, le proposte di modifiche che si intende apportare.

La presente Relazione Illustrativa è messa a disposizione del pubblico nel rispetto del termine di legge con le modalità previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile ed è consultabile sul sito internet di Snam ([www.snam.it](http://www.snam.it)).

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

## 1. Modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno

### 1.1 Introduzione nello Statuto del corporate purpose e del perseguimento del successo sostenibile

Nel corso della riunione del 28 dicembre 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di sottoporre all'approvazione della Assemblea degli Azionisti la proposta di introduzione di un nuovo primo comma all'articolo 2 dello Statuto, al fine di riconoscere:

- l'impegno della Società a *“favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione”*;
- il principio del perseguimento del successo sostenibile tra le finalità a cui deve conformarsi l'attività di impresa della Società, attraverso la creazione di valore a lungo termine a beneficio degli azionisti e promuovendo, al contempo, la soddisfazione degli interessi degli *stakeholders* rilevanti per la Società; e
- del *corporate purpose* di Snam, *“Energia per ispirare il mondo”*.

L'introduzione del *corporate purpose* di Snam nello Statuto è finalizzata a rafforzare l'impegno di Snam nel favorire il processo di transizione energetica. Come comunicato al mercato, infatti, Snam ha deciso di rafforzare e sostanziare ulteriormente il proprio impegno attraverso la definizione di un piano per raggiungere l'obiettivo della neutralità carbonica nel 2040 e cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica (per maggiori informazioni, si veda il comunicato stampa diffuso in data 25 novembre 2020 disponibile sul sito internet di Snam, all'indirizzo [www.snam.it/it/media/comunicati-stampa/2020](http://www.snam.it/it/media/comunicati-stampa/2020)).

L'attribuzione di un rilievo organizzativo al perseguimento degli obiettivi di *“sostenibilità”* dell'impresa orienterà l'attività di Snam e del gruppo a essa facente capo alla creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti in un quadro che, al contempo, sarà volto a preservare gli interessi degli *stakeholders* rilevanti della Società. Ciò è, inoltre, conforme all'impegno della Società a integrare i fattori *Environmental, Social and Governance* nelle proprie scelte strategiche.

Le suddette proposte di modifiche statutarie sono in linea con le raccomandazioni del nuovo *Codice di Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel gennaio 2020 e applicabile a partire dall'esercizio 2021), secondo cui *“l'organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile”*, *“che si sostanzia nella creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli*

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società” (prevede l'articolo 1, par. I.).

Il recepimento di tali finalità è inoltre coerente con l'evoluzione del diritto della grande impresa azionaria quotata, tanto nella disciplina europea che regola il bilancio sociale <sup>(1)</sup> – che ha introdotto specifici obblighi informativi in materia di “temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione” –, quanto in quella che promuove l'impegno degli azionisti nel lungo termine <sup>(2)</sup>, il cui obiettivo è quello di “contribuire alla sostenibilità a lungo termine delle Società dell'UE, creare condizioni propizie per gli azionisti e migliorare l'esercizio transfrontaliero del diritto di voto accrescendo l'efficienza della catena dell'investimento azionario al fine di contribuire alla crescita, alla creazione di posti di lavoro e alla competitività della UE”.

La disciplina sopra descritta ha condotto, in Italia, all'adozione di un nuovo art. 123-ter, comma 3-bis del TUF, che richiede che indicazioni sugli «interessi a lungo termine» e sulla «sostenibilità della società» vengano inserite nella relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, nonché all'introduzione nel TUF di un'intera sezione sulla “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto” (Sez. I-ter, da art. 124-quater ad art. 124-novies).

### 1.2 Adeguamento e integrazione dell'oggetto sociale

Il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di riformulazione dell'attuale comma primo dell'articolo 2 dello Statuto – che, a seguito dell'approvazione della proposta di introduzione del *corporate purpose* e del perseguimento del successo sostenibile di cui al precedente paragrafo 1.1, diventerà il comma secondo dell'articolo 2 dello Statuto – al fine di esplicitare attività già attualmente svolte da Snam (in particolare nei settori della liquefazione e della lavorazione), sostituendo altresì il riferimento a idrocarburi con quello più generale ai gas, anche liquefatti (indipendentemente, quindi, dalla loro composizione).

---

<sup>(1)</sup> Cfr. il d.lgs. 30 dicembre 2016, n. 254, che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/95/UE, recante modifica alla Direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e sulla diversità da parte di talune imprese e gruppi di grandi dimensioni.

<sup>(2)</sup> Cfr. il d.lgs. 10 luglio 2019, n. 49, con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva (UE) 2017/828 (c.d. *Shareholders' Rights Directive II*), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda la promozione dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Ai sensi di tale disciplina, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi devono comunicare al pubblico una “politica di impegno” che descriva, tra l'altro, “le modalità con cui monitorano le società partecipate su questioni rilevanti, compresi la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario” (art. 124-quinquies, comma 1, TUF).

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di introdurre un nuovo comma terzo dell'articolo 2 dello Statuto, al fine di ampliare il perimetro espresso delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

In particolare, fermo restando l'esercizio delle attività principali di trasporto, dispacciamento, distribuzione, rigassificazione e stoccaggio dei gas (con l'espressa menzione anche delle attività di liquefazione e lavorazione), la proposta di modifica statutaria che viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti è finalizzata a enucleare in via espressa accanto a tali attività anche quelle in materia di transizione energetica, ed è pertanto coerente con:

- (i) il previsto incremento e sviluppo delle iniziative nel settore della transizione energetica; e
- (ii) il *corporate purpose* della Società e il perseguimento del successo sostenibile, così come riconosciuti dal primo comma dell'articolo 2 dello Statuto.

La proposta di modifica statutaria è quindi diretta a includere espressamente nell'oggetto sociale (i) le attività di realizzazione e gestione di tecnologie e infrastrutture relative a fonti di energia rinnovabile (ivi inclusi il biometano e bio-LNG), idrogeno, mobilità sostenibile e risorse naturali, (ii) le attività di produzione, vendita ed erogazione di servizi aventi a oggetto fonti di energia rinnovabile e idrogeno, e (iii) le attività di prestazione di servizi e realizzazione di opere di efficienza energetica nel settore pubblico e privato, il tutto nell'osservanza della normativa applicabile e delle eventuali concessioni e/o autorizzazioni previste.

Il Consiglio di Amministrazione di Snam intende, inoltre, proporre all'Assemblea degli Azionisti di spostare in un nuovo quarto comma dell'articolo 2 l'autorizzazione della Società – contenuta nell'attuale comma primo dell'articolo 2 – allo svolgimento di tutte le attività economiche collegate da un nesso di strumentalità, complementarità o accessorietà con le sopra descritte attività (di cui ai due nuovi comma secondo e terzo dell'articolo 2), nonché al compimento di operazioni necessarie o utili o comunque funzionali al conseguimento dell'oggetto sociale o di atti collegati al medesimo.

Per quanto riguarda le ulteriori proposte di modifica dell'articolo 2 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione della Società sottolinea che si tratta di modifiche meramente formali della clausola statutaria, volte a chiarire o semplificare il relativo linguaggio o adeguare il testo alla nuova formulazione.

### 1.3 *Testo delle clausole statutarie a confronto*

Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello Statuto che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche di cui

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

al primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre il testo barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto
<b>Articolo 2</b>	<b>Articolo 2</b>
	<p><b>2.1. La Società svolge attività d'impresa con la finalità di favorire la transizione energetica verso forme di utilizzo delle risorse e delle fonti di energia compatibili con la tutela dell'ambiente e la progressiva decarbonizzazione (Energia per ispirare il mondo). A tal fine, la Società esercita e organizza l'attività d'impresa con lo scopo di perseguire il successo sostenibile attraverso la creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri <i>stakeholder</i> rilevanti per la Società.</b></p>
<p>2.1 La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, in Italia e all'estero, anche tramite partecipazione diretta o indiretta a società, enti o imprese, di attività regolate di trasporto, dispacciamento, distribuzione, rigassificazione e stoccaggio di idrocarburi, nonché di ogni altra attività economica collegata da un nesso di strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate, ivi inclusi la produzione di idrocarburi collegata all'attività di stoccaggio degli stessi, lo stoccaggio di altri gas, l'attività di misura dell'energia nonché la gestione di mercati organizzati del gas; il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.</p>	<p><del>2.1</del> <b>2.2</b> La Società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto, in Italia e all'estero, anche tramite partecipazione <del>diretta o indiretta</del> a società, enti o imprese, <b>nell'osservanza della normativa applicabile e delle eventuali concessioni e/o autorizzazioni previste, di attività regolate o non regolate</b> di trasporto, dispacciamento, distribuzione, rigassificazione, <b>liquefazione, lavorazione</b> e stoccaggio dei <b>gas (anche liquefatti)</b> <del>idrocarburi, nonché di ogni altra attività economica collegata da un nesso di strumentalità o accessorietà con una o più delle attività precedentemente indicate, ivi inclusi</del> la produzione di <b>gas</b> <del>idrocarburi</del> collegata all'attività di stoccaggio degli stessi, <del>lo stoccaggio di altri gas,</del> l'attività di misura dell'energia nonché la gestione di mercati organizzati del gas; <del>il tutto nell'osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge.</del></p>
	<p><b>2.3. Ferma restando l'attività principale di cui al precedente comma 2 del presente articolo, la Società esercita, in via diretta e/o indiretta, in Italia e all'estero, anche tramite partecipazione a società, enti o imprese, nell'osservanza della</b></p>

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

	<p>normativa applicabile e delle eventuali concessioni e/o autorizzazioni previste, attività d'impresa, regolate o non regolate, nel settore della transizione energetica, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di realizzazione e gestione di tecnologie e infrastrutture relative a fonti di energia rinnovabile (ivi inclusi biometano e bio-LNG), idrogeno, mobilità sostenibile e risorse naturali;</li> <li>- attività di produzione, vendita ed erogazione di servizi aventi ad oggetto fonti di energia rinnovabile e idrogeno;</li> <li>- prestazione di servizi e realizzazione di opere di efficienza energetica nel settore pubblico e privato.</li> </ul>
<p>2.2 Al fine di perseguire l'oggetto sociale e in via strumentale a esso la Società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; a titolo esemplificativo può porre in essere operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, attive e passive, nonché qualsiasi atto che sia comunque collegato all'oggetto sociale, ivi comprese l'attività di ricerca scientifico tecnica e l'acquisizione di brevetti inerenti alle attività svolte e le attività di studio, progettazione, costruzione, acquisizione, gestione ed esercizio di sistemi complessi di trasporto, di infrastrutture di viabilità, di informatica e di telecomunicazione, fatta eccezione della raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;</li> </ul>	<p><del>2.2.</del> <b>2.4.</b> Al fine di perseguire l'oggetto sociale e in via strumentale a esso <del>La Società</del> <b>può svolgere ogni attività economica collegata da un nesso di strumentalità, complementarità o accessorietà con una o più delle attività di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. La Società può altresì:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— <del>può</del> <b>può</b> compiere tutte le operazioni necessarie o utili <b>o comunque funzionali per il</b> al conseguimento dell'oggetto sociale; a titolo esemplificativo può porre in essere operazioni industriali, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, attive e passive, <b>previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni richieste dalla normativa applicabile, con l'esclusione comunque dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico e della raccolta del pubblico risparmio;</b></li> <li>— <del>nonché</del> <b>compiere</b> qualsiasi atto che sia comunque collegato all'oggetto sociale, ivi comprese l'attività di ricerca scientifico tecnica e l'acquisizione di brevetti inerenti alle attività svolte e le attività di studio, progettazione, costruzione, acquisizione, gestione ed esercizio di sistemi complessi di trasporto, di infrastrutture di viabilità, di informatica e di telecomunicazione, <del>fatta eccezione della</del></li> </ul>

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

<ul style="list-style-type: none"> <li>- svolge e cura il coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle società partecipate nonché la prestazione a loro favore dell'opportuna assistenza finanziaria e dei servizi necessari;</li> <li>- può svolgere attività connesse con la difesa e il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del territorio;</li> <li>- osserva i criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. A tal fine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;</li> <li>• impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;</li> </ul> </li> <li>- impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.</li> </ul>	<p><del>raccolta del pubblico risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria;</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- svolgere e curare il coordinamento, tecnico, industriale e finanziario delle società partecipate nonché la prestazione a loro favore dell'opportuna assistenza finanziaria e dei servizi necessari;</li> <li>- può svolgere attività connesse con la difesa e il recupero dell'ambiente e la salvaguardia del territorio.¶</li> </ul> <p><b>2.5 Nell'esercizio delle proprie attività, la Società</b> osserva i criteri di parità di trattamento degli utenti, trasparenza, imparzialità e neutralità del trasporto e del dispacciamento adeguandosi alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. In particolare, la Società, nel rispetto dei principi di economicità, redditività e massimizzazione dell'investimento dei soci, ferme le esigenze di riservatezza dei dati aziendali, svolge il proprio oggetto sociale con l'intento di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi. A tal fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• garantisce la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;</li> <li>• impedisce discriminazioni nell'accesso ad informazioni commercialmente sensibili;</li> <li>• impedisce i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.</li> </ul>
---	---

*1.4 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso*

La proposta modifica statutaria diretta ad ampliare l'oggetto sociale di cui all'articolo 2 dello Statuto assume rilevanza ai sensi dell'articolo 2437, comma primo, lettera a), del codice civile, ai sensi del quale hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: *“la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società”*.

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti della proposta di ampliamento dell'oggetto sociale possa comportare una significativa modificazione delle attività esercitabili da parte di Snam ai sensi del proprio Statuto. Pertanto, in conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti di Snam delle modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno, gli azionisti di Snam che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione saranno legittimati a esercitare il proprio diritto di recesso dalla Società ai sensi della disposizione sopra indicata (il “**Diritto di Recesso**”).

### Valore di liquidazione delle azioni

Il valore di liquidazione di ciascuna azione Snam per la quale sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso è stato determinato in Euro 4,463 dal Consiglio di Amministrazione della Società tenutosi in data 28 dicembre 2020, in conformità con quanto disposto dall'articolo 2437-ter, comma terzo, del codice civile, ovvero facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di Snam rilevati sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nei 6 (sei) mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli Azionisti chiamata a deliberare sulle proposte di modifiche statutarie (*i.e.* 29 dicembre 2020).

### Modalità di esercizio del Diritto di Recesso

In conformità all'articolo 2437, comma primo, del codice civile, il Diritto di Recesso potrà essere esercitato dagli azionisti che non concorreranno all'adozione della deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti di Snam di approvazione delle modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno (per tali intendendosi i soci astenuti, assenti o dissenzienti).

Fermo restando che maggiori dettagli sui termini e modalità di esercizio del Diritto di Recesso saranno resi noti agli azionisti di Snam nei termini e con le modalità di legge, si anticipano di seguito i passaggi principali della procedura di esercizio del Diritto di Recesso e di quella di liquidazione delle azioni per le quali sarà esercitato il Diritto di Recesso, come disciplinati dagli articoli 2437-bis e seguenti del codice civile:

- la dichiarazione di recesso dovrà essere trasmessa dal singolo azionista mediante lettera raccomandata A/R indirizzata alla sede legale della Società e anticipata via posta elettronica all'indirizzo che sarà reso noto dalla Società o via telefax o, alternativamente, per posta elettronica certificata dall'indirizzo PEC del soggetto legittimato all'indirizzo PEC della Società, entro 15 (quindici) giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

della delibera dell'Assemblea degli Azionisti che eventualmente approverà le proposte di modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno. Si precisa che, ai fini della tempestiva trasmissione della dichiarazione di recesso, farà fede la data di spedizione della medesima. La Società renderà nota l'intervenuta iscrizione della suddetta delibera assembleare mediante pubblicazione di un apposito avviso;

- l'efficacia del Diritto di Recesso eventualmente esercitato dagli azionisti di Snam sarà subordinata, oltre che alle condizioni di legge, all'efficacia della delibera assembleare di approvazione delle modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno; pertanto, la liquidazione delle azioni dei soci recedenti sarà subordinata all'avveramento (ovvero, alla rinuncia all'avveramento) delle condizioni sospensive che saranno apposte all'efficacia della delibera assembleare (come individuate nel paragrafo 1.5 della presente Relazione Illustrativa);
- in seguito alla chiusura del periodo per l'esercizio del Diritto di Recesso, gli amministratori dovranno depositare presso il Registro delle Imprese di Milano l'offerta in opzione delle azioni Snam per le quali sarà stato eventualmente esercitato il Diritto di Recesso agli altri azionisti che non abbiano esercitato, in tutto o in parte, il Diritto di Recesso, in proporzione alle azioni di cui ciascuno sia titolare, e ai titolari delle obbligazioni convertibili emesse da Snam, sulla base del rapporto di cambio (e, pertanto, tenendo conto del numero di azioni sottostanti gli strumenti di debito sulla base del rapporto di conversione calcolato ai sensi dei *terms and conditions* del prestito) (l'“**Offerta in Opzione**”). Il periodo per l'Offerta in Opzione durerà almeno 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese di Milano. Contestualmente all'esercizio dell'opzione, i soci e i titolari di obbligazioni convertibili avranno altresì la facoltà di esercitare il diritto di prelazione ad acquistare le azioni di Snam dei soci recedenti che siano eventualmente rimaste inoptate (l'“**Offerta in Prelazione**”), restando inteso che qualora il numero di azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di prelazione sia superiore al numero di azioni rimaste inoptate, l'assegnazione delle medesime azioni tra i richiedenti avverrà sulla base di un riparto proporzionale che terrà conto della percentuale di capitale da ciascuno di essi detenuta nella Società alla data di inizio del periodo di Offerta in Opzione;
- qualora all'esito dell'Offerta in Opzione (e della contestuale Offerta in Prelazione) residuino azioni Snam rimaste inoptate e per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci non recedenti e dei titolari di obbligazioni convertibili, Snam, sulla base

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

dell'esito delle predette offerte nonché tenuto conto dell'andamento del mercato, valuterà l'opportunità di collocare a terzi le azioni dei soci recedenti (il “**Collocamento a Terzi**”);

- qualora, a esito dell'Offerta in Opzione, dell'Offerta in Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi, dovessero residuare azioni dei soci recedenti non acquistate dagli azionisti di Snam e/o dai titolari di obbligazioni convertibili e/o da terzi, tali azioni residue dovranno essere acquistate da Snam utilizzando riserve disponibili. Ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma quinto, del codice civile, l'acquisto da parte di Snam potrà avvenire anche in deroga all'articolo 2357, comma terzo, del codice civile, potendo pertanto eccedere il limite del quinto del capitale sociale. Si propone inoltre per quanto occorrer possa di richiedere comunque all'Assemblea degli Azionisti, nel contesto della delibera di approvazione delle proposte di cui al punto 1 all'ordine del giorno, di espressamente autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto delle azioni oggetto di Diritto di Recesso che non siano state acquistate dai soci, dai titolari di obbligazioni convertibili emesse da Snam e/ o dai terzi in esito alla procedura prevista dall'articolo 2437-*quater* del codice civile, nonché a eventuali successive alienazioni con le modalità consentite dalla legge.

Maggiori dettagli sui termini e modalità di esercizio del Diritto di Recesso e sulla procedura di liquidazione delle azioni Snam per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso saranno resi noti agli azionisti di Snam, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 84 del Regolamento Emittenti, entro la data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera dell'Assemblea degli Azionisti che eventualmente approverà le deliberazioni di modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno.

*1.5 Condizioni cui è soggetta l'efficacia della delibera di approvazione delle modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno*

Tenuto conto della legittimazione all'esercizio del Diritto di Recesso da parte degli azionisti di Snam che non concorreranno alla delibera assembleare di approvazione delle modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno (la “**Delibera Assembleare**”) e del potenziale esborso a carico della Società per perfezionare la procedura di liquidazione, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di assoggettare l'efficacia della Delibera Assembleare all'avveramento della condizione sospensiva relativa alla circostanza per cui l'importo eventualmente da pagarsi da parte di Snam ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (l'“**Esborso per il Recesso**”) non ecceda complessivamente Euro 150 milioni, con

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

la precisazione che l'Esborso per il Recesso sarà calcolato quale importo che Snam sarà tenuta a corrispondere per l'acquisto delle azioni recedute che non dovessero essere acquistate da soci, obbligazionisti e terzi all'esito dell'Offerta in Opzione, dell'Offerta in Prelazione e dell'eventuale Collocamento a Terzi (la “**Condizione Esborso Massimo**”).

Snam avrà la facoltà di rinunciare all'avveramento della Condizione Esborso Massimo in tempo utile per consentire a Snam di perfezionare l'acquisto delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso entro il termine di 180 giorni di cui all'articolo 2437-*quater*, comma quinto, del codice civile. In aggiunta, la Società è soggetta alla normativa di cui al Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni con la Legge n. 56 dell'11 marzo 2012 (come successivamente modificato e integrato) (la “**Normativa Golden Power**”), la quale prevede un obbligo di notifica delle delibere adottate dalle società che detengano attivi strategici che abbiano per effetto modifiche *“della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione, comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione aventi ad oggetto [...] la modifica dell'oggetto sociale”* (si veda l'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012).

La Società chiederà alla autorità competente ai sensi della Normativa Golden Power (l'“**Autorità Golden Power**”) di confermare che non sussistono i presupposti per la notifica ai sensi della Normativa Golden Power della Delibera Assembleare, ovvero, qualora l'autorità riconosca invece sussistenti i presupposti per tale notifica, di dichiarare di non esercitare i poteri speciali in relazione alla Delibera Assembleare.

Tanto premesso, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di assoggettare l'efficacia della Delibera Assembleare all'ulteriore condizione sospensiva relativa alla circostanza per cui, in relazione alla Delibera Assembleare, (i) l'Autorità Golden Power (*x*) riconosca che non sussistono i presupposti per la notifica ai sensi della Normativa Golden Power; o (*y*) dichiari di non esercitare i poteri speciali in relazione alla suddetta delibera (e, pertanto, non imponga prescrizioni); ovvero (ii) sia decorso il termine di legge applicabile (ivi inclusa ogni estensione di tale termine) senza che sia intervenuto alcun provvedimento da parte dell'Autorità Golden Power che possa impedire l'incondizionata autorizzazione alla efficacia della Delibera Assembleare (la “**Condizione Golden Power**” e, unitamente alla Condizione Esborso Massimo, le “**Condizioni Sospensive**”).

La Società avrà facoltà di rinunciare all'avveramento della Condizione Golden Power entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica alla Società dell'eventuale provvedimento da parte dell'Autorità Golden Power in relazione alla Delibera Assembleare.

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

La Società darà informazione circa l'avveramento o meno delle Condizioni Sospensive (o l'eventuale rinuncia alle medesime in conformità ai termini sopra indicati) a mezzo di un comunicato stampa che sarà pubblicato, tra l'altro, sul sito internet della Società (www.snam.it) secondo i termini e le modalità di legge. A scopo di chiarezza, qualora anche una sola delle Condizioni Sospensive non dovesse avverarsi (o il mancato avveramento non dovesse essere oggetto di rinuncia), la deliberazione di approvazione delle modifiche statutarie di cui al primo punto all'ordine del giorno non sarà efficace e, pertanto, i trasferimenti delle azioni recedute (i) dai soci recedenti a coloro che abbiano aderito all'Offerta in Opzione e all'Offerta in Prelazione, (ii) dalla Società ad eventuali terzi in caso di Collocamento a Terzi e (iii) dai soci recedenti alla Società, con riferimento alle azioni oggetto di riacquisto, non si perfezioneranno.

### *1.6 Proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Snam propone ai soci di approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'assemblea straordinaria di Snam, vista la relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione del pubblico ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria*

### **DELIBERA**

- 1. di approvare la modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione, restando inteso che l'efficacia della presente delibera sarà soggetta all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive:*
  - a) che l'importo eventualmente da pagarsi da parte di Snam ai sensi dell'articolo 2437-  
quater del codice civile agli azionisti che abbiano esercitato il Diritto di Recesso (l'“**Esborso per il Recesso**”) non ecceda complessivamente l'importo di Euro 150 milioni, con la precisazione che l'Esborso per il Recesso sarà calcolato quale importo che Snam sarà tenuta a corrispondere per l'acquisto delle azioni recedute che eventualmente residuino ad esito dell'offerta in opzione rivolta agli azionisti non recedenti e ai titolari delle obbligazioni convertibili emesse da Snam e dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione da parte dei medesimi nonché dell'eventuale collocamento presso terzi, ferma restando la possibilità per Snam di rinunciare all'avveramento della presente condizione in tempo utile per consentire a Snam di*

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

*perfezionare l'acquisto delle azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Recesso entro il termine di 180 giorni di cui all'articolo 2437-quater, comma quinto, del codice civile; e*

- b) *che, in relazione alla delibera di approvazione della modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale di cui al presente punto 1 (la “**Delibera Assembleare**”), (i) l'autorità competente (l’“**Autorità Golden Power**”) ai sensi del Decreto Legge n. 21 del 15 marzo 2012, convertito con modificazioni con la Legge n. 56 dell'11 marzo 2012 (come successivamente modificato e integrato) (la “**Normativa Golden Power**”) (x) riconosca che non sussistono i presupposti per la notifica ai sensi della Normativa Golden Power; o (y) dichiarare di non esercitare i poteri speciali in relazione alla suddetta delibera (e, pertanto, non imponga prescrizioni); ovvero (ii) sia decorso il termine di legge applicabile (ivi inclusa ogni estensione di tale termine) senza che sia intervenuto alcun provvedimento da parte dell'Autorità Golden Power che possa impedire l'incondizionata autorizzazione alla efficacia della Delibera Assembleare, ferma restando la possibilità per Snam di rinunciare all'avveramento della presente condizione entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica alla Società dell'eventuale provvedimento da parte dell'Autorità Golden Power in relazione alla Delibera Assembleare;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e/o per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune, nonché ogni potere necessario per provvedere allo svolgimento del procedimento volto alla liquidazione delle azioni per le quali sia eventualmente esercitato il Diritto di Recesso, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) definire termini e modalità della procedura di liquidazione (ivi incluso, l'eventuale collocamento presso terzi delle azioni per le quali sia eventualmente esercitato il Diritto di Recesso rimaste inoperte o per le quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione); (ii) eventualmente rinunciare all'avveramento delle condizioni*

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

*sospensive di cui al precedente punto 1; e (iii) per quanto occorrer possa, con espressa autorizzazione, ove le azioni per le quali sia eventualmente esercitato il Diritto di Recesso non siano acquistate dai soci, dai titolari di obbligazioni convertibili emesse da Snam o dai terzi in esito alla procedura prevista dall'articolo 2437-quater del codice civile, ad acquistare ed eventualmente alienare le medesime, alle condizioni e nei termini stabiliti dalla legge e in osservanza alle disposizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.*

## 2. Modifiche statutarie di cui al secondo punto all'ordine del giorno

### 2.1 *Proposta di eliminazione della necessaria autorizzazione assembleare per la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas*

Il Consiglio di Amministrazione della Società sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti la proposta di eliminazione dell'attuale comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto, il quale richiede la necessaria preventiva autorizzazione assembleare per le deliberazioni aventi a oggetto *“la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas”*.

Il testo vigente del comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto richiede, quindi, una preventiva autorizzazione assembleare per il compimento delle operazioni di disposizione dei rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano alle attività di trasporto e dispacciamento del gas.

La proposta di eliminazione della suddetta previsione statutaria è motivata dalle seguenti considerazioni:

- (i) si tratta di una clausola statutaria non in linea con gli attuali assetti statutari di società quotate comparabili a Snam (e, in particolare, con quelli della quasi totalità degli emittenti quotati sull'indice FTSE Mib del Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.), che riservano le decisioni in merito agli atti dispositivi concernenti attivi strategici alla competenza esclusiva dell'organo di amministrazione, in coerenza con il principio di cui all'articolo 2380-bis, comma 1, del codice civile, il quale prevede che *“La gestione dell'impresa [...] spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”*, e con le raccomandazioni del nuovo Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (approvato nel gennaio 2020 e applicabile a partire dall'esercizio 2021), ai sensi del quale l'organo di amministrazione delibera in merito alle *“operazioni della società e delle sue controllate che hanno un*

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

*significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa*"

(si veda la Raccomandazione 1, lettera (e));

- (ii) la previsione di una autorizzazione assembleare su un *set* ampio di scelte gestionali impone il preliminare svolgimento di una adunanza dei soci per l'adozione delle determinazioni del caso. Tale passaggio può comportare una significativa dilatazione nei tempi necessari per il completamento e la potenziale riuscita dell'operazione, in un contesto di mercato particolarmente competitivo;
- (iii) l'eventuale ampliamento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale (di cui al precedente paragrafo 1 della presente Relazione Illustrativa) renderebbe riduttivo il riferimento alle sole *"attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas"*, come previsto dal testo vigente dell'articolo 12.2 dello Statuto.

In considerazione delle motivazioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'eliminazione del comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto sia conforme all'interesse della Società, in quanto diretta a riportare il compimento di atti di natura gestoria nella competenza del Consiglio di Amministrazione, al cui processo decisionale trovano applicazione i presidi di correttezza e indipendenza di cui alle raccomandazioni del nuovo *Codice di Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. Tali presidi troveranno applicazione anche rispetto all'approvazione delle operazioni di disposizione di aziende o rami d'azienda poste in essere dalle società controllate da Snam e aventi un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale e finanziario <sup>(3)</sup> per la Società e per il gruppo. Le decisioni sul compimento di tali operazioni sono, infatti, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Snam, in conformità alla Raccomandazione 1, lettera (e) del nuovo *Codice di Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A.

Si sottolinea inoltre che verrà, in ogni caso, garantita una completa trasparenza dei termini e condizioni degli eventuali atti di disposizione di rami di azienda di rilevanza strategica deliberati dal Consiglio di Amministrazione, attraverso l'informativa prevista a tutela del mercato e degli azionisti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in ipotesi di operazioni di acquisizione e cessione significative <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(3)</sup> Si ricorda che, come indicato nella Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2019, ai fini della Raccomandazione 1, lettera (e) del nuovo *Codice di Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. Snam ha individuato tra le operazioni di significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario quelle aventi a oggetto, tra l'altro, le acquisizioni, alienazioni, dismissioni, conferimenti di aziende o rami d'azienda (incluso affitto e usufrutto) di valore superiore a Euro 100 milioni poste in essere dalle società controllate.

<sup>(4)</sup> Si veda, ad esempio, l'art. 71 del Regolamento Emittenti (che trova applicazione a Snam, non avendo quest'ultima esercitato la cd. facoltà di *opt-out*) che richiede agli emittenti, in ipotesi di operazioni di acquisizione e cessione significative, di mettere

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

In caso di approvazione della proposta di eliminazione del comma secondo dell'articolo 12 dello Statuto, occorrerà altresì modificare il testo del vigente comma terzo dell'articolo 12, eliminando il riferimento alle "altre" materie di competenza dell'assemblea ordinaria.

2.2 *Testo delle clausole statutarie a confronto*

Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello Statuto che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche di cui al secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre il testo barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto
<b>Articolo 12</b>	<b>Articolo 12</b>
12.1 La validità della costituzione dell'Assemblea è stabilita ai sensi di legge.	Invariato
12.2 L'Assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.	<del>12.2 L'Assemblea ordinaria autorizza le deliberazioni aventi a oggetto la cessione, il conferimento, l'affitto, l'usufrutto e ogni altro atto di disposizione, anche nell'ambito di joint venture, ovvero di assoggettamento a vincoli dell'azienda ovvero di rami di azienda di rilevanza strategica che ineriscano ad attività relative al trasporto e al dispacciamento del gas, fermo restando, ai sensi dell'art. 2364 n. 5 del codice civile, la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti. Le deliberazioni aventi a oggetto tali materie sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.</del>
12.3 Sulle altre materie di sua competenza, l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.	<del>12.3</del> <b>12.2</b> Sulle altre materie di sua competenza, l'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze stabilite ai sensi di legge.
12.4 L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.	<del>12.4</del> <b>12.3</b> L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti del capitale presente in Assemblea.

a disposizione del pubblico un documento informativo sulle caratteristiche dell'operazione redatto in conformità all'Allegato 3B al Regolamento Emittenti.

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

<p>12.5 E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione;</li> <li>- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;</li> <li>- l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul>	<p><del>12.5</del> <b>12.4</b> E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi a oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la fusione nei casi di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile, anche quali richiamati per la scissione;</li> <li>- l'istituzione, la modifica e la soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;</li> <li>- l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.</li> </ul>
--	---

*2.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso*

Le modifiche proposte hanno carattere organizzativo e non integrano nessuna delle fattispecie inderogabili di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Si ritiene, pertanto, non sussistente il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano all'approvazione della delibera avente ad oggetto tali modifiche.

*2.4 Proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Snam propone ai soci di approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'assemblea straordinaria di Snam, vista la relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione del pubblico ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria*

**DELIBERA**

- 1. di approvare l'eliminazione dell'articolo 12.2 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

2. *di modificare l'articolo 12.3 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e/o per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.*

### 3. Modifiche statutarie di cui al terzo punto all'ordine del giorno

#### 3.1 Modifiche statutarie in materia di equilibrio tra i generi

La proposta di modifica che viene sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea degli Azionisti riguarda l'adeguamento delle previsioni statutarie in materia di quota riservata al genere meno rappresentato negli organi sociali al nuovo assetto normativo, di cui all'art. 1, commi 302-303, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (la "**Legge di Bilancio 2020**").

In particolare, la Legge di Bilancio 2020 ha modificato il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* e il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del TUF, richiedendo che gli statuti delle società quotate debbano prevedere che il riparto dei membri – rispettivamente – del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale debba essere effettuato in modo tale da riservare al genere meno rappresentato una quota pari ad "*almeno due quinti*" dei componenti da eleggere, con arrotondamento per eccesso all'unità superiore. Con la comunicazione n. 1/20 del 30 gennaio 2020, la Consob ha comunicato di ritenere il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti (quali il Collegio Sindacale).

Ai sensi delle nuove disposizioni normative, il nuovo criterio di riparto dei "*due quinti*" troverà applicazione per sei mandati consecutivi a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (avvenuta in data 3 gennaio 2020).

Tanto premesso, si ricorda che l'attuale formulazione dell'articolo 13 dello Statuto – approvata dall'Assemblea degli Azionisti della Società in data 23 ottobre 2019 – prevede, quale criterio di riparto tra generi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, che al genere meno rappresentato debba essere riservata una quota pari ad almeno un terzo dei componenti da eleggere. Si rende, pertanto, necessario modificare le disposizioni di cui all'articolo 13 dello Statuto al fine di adattare il criterio di riparto ivi previsto al nuovo assetto normativo introdotto con la Legge di Bilancio 2020.

La proposta di modifica prevede, quindi, di stabilire che almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'eventuale differente quota – se maggiore – prevista dalle disposizioni *pro tempore* vigenti in materia, debbano appartenere al genere meno rappresentato (si veda l'articolo 13.3 dello Statuto). Il medesimo criterio dovrà trovare applicazione anche per quanto riguarda la compilazione delle liste di candidati alla carica di amministratore della Società (si veda l'articolo 13.8 dello Statuto).

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

La nuova disposizione statutaria prevedrà un rinvio “mobile” alla normativa *pro tempore* vigente che troverà applicazione soltanto se la quota riservata al genere meno rappresentato ivi prevista sia più favorevole rispetto alla soglia attualmente prevista dalla normativa applicabile (e recepita in Statuto). Viene, pertanto, confermato l'impegno della Società ad allinearsi ai migliori *standard* in relazione ai temi relativi alla parità di genere.

Infine, il Consiglio di Amministrazione vi propone di introdurre una clausola transitoria (articolo 24 dello Statuto), al fine di prevedere che le sopra descritte modifiche agli articoli 13.3 e 13.8 dello Statuto trovino applicazione a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica (nominato in data 2 aprile 2019) e che, fino a tale momento e anche in caso di eventuale cooptazione di nuovi amministratori, trovi applicazione criterio di riparto pari a “*un terzo*”. Tale clausola transitoria è conforme alle disposizioni della Legge di Bilancio 2020, ai sensi della quale il nuovo criterio di riparto dei “*due quinti*” troverà applicazione a decorrere dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020 (avvenuta in data 3 gennaio 2020).

Per completezza, si segnala che non si rende necessario procedere alla modificazione delle disposizioni statutarie vigenti che regolano la composizione e l'elezione del Collegio Sindacale. L'attuale testo dell'articolo 20.3 dello Statuto prevede, infatti, che “*un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono appartenere al genere meno rappresentato*”. Dal momento che rispetto alla composizione del Collegio Sindacale, in quanto organo sociale composto da tre componenti, trovano applicazione le disposizioni di cui alla sopra richiamata comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020 – che ritiene non applicabile il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore – la vigente disposizione statutaria di cui all'articolo 20.3 dello Statuto risulta già pienamente conforme al nuovo criterio di riparto dei “*due quinti*” (arrotondato all'unità inferiore) nella composizione del Collegio Sindacale.

### 3.2 *Testo delle clausole statutarie a confronto*

Nella tabella che segue sono esposti gli articoli dello Statuto che si propone di modificare, confrontando il testo vigente e il testo che risulterebbe dall'adozione delle proposte modifiche di cui al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti (in grassetto viene evidenziato il testo di cui si propone l'introduzione, mentre il testo barrato rappresenta il testo di cui si propone l'eliminazione).

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
 concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto
<b>Articolo 13</b>	<b>Articolo 13</b>
13.1	[Invariato]
13.2	[Invariato]
<p>13.3 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2%, o siano complessivamente titolari della diversa quota di partecipazione al capitale sociale fissata dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società,</p>	<p>13.3 Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto e con l'obiettivo di assicurare l'equilibrio tra generi nella composizione del Consiglio stesso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è nominato sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista, secondo le modalità prescritte dalle citate disposizioni di legge e regolamentari.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2%, o siano complessivamente titolari della diversa quota di partecipazione al capitale sociale fissata dalla Consob con proprio regolamento. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.</p> <p>Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società,</p>

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
 concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

<p>la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.</p> <p>Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.</p> <p>Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p>Almeno un terzo (con arrotondamento in caso di numero decimale, all'intero superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato.</p> <p>Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in enti S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.</p> <p>Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Nelle liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno un terzo dei candidati (con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero superiore) deve appartenere al genere meno rappresentato, secondo quanto anche specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</p>	<p>la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati.</p> <p>Almeno un amministratore, se il Consiglio è composto da un numero di membri non superiore a sette, ovvero almeno tre amministratori, se il Consiglio è composto da un numero di membri superiore a sette, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate.</p> <p>Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza.</p> <p><del>Almeno un terzo (con arrotondamento in caso di numero decimale, all'intero superiore) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato.</del> <b>Almeno due quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero la eventuale differente quota – se maggiore – prevista dalle disposizioni <i>pro tempore</i> vigenti in materia, devono appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento obbligatorio, in caso di numero decimale, all'intero superiore, nell'ipotesi di componenti pari o superiori a cinque.</b></p> <p>Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "Criteri, condizioni e modalità per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam S.p.A. ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27", gli amministratori non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in enti S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società.</p> <p>Tutti i candidati debbono possedere altresì i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.</p> <p>Nelle liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre, almeno <b>due quinti dei candidati, ovvero la eventuale differente quota – se maggiore – prevista dalle disposizioni <i>pro tempore</i> vigenti in materia</b>, un terzo dei candidati (con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero superiore) <del>deve</del> appartenere al genere meno rappresentato, <b>con arrotondamento obbligatorio, in caso di numero decimale,</b></p>
---	---

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
 concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

<p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p>	<p><b>all'intero superiore, nell'ipotesi di candidati pari o superiori a cinque, e secondo quanto meglio <del>anche</del> specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.</b></p> <p>Unitamente al deposito di ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima, devono depositarsi il curriculum professionale di ogni candidato e le dichiarazioni con le quali i medesimi accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché il possesso dei citati requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza.</p> <p>Gli amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei citati requisiti di indipendenza e onorabilità nonché la sopravvenienza di cause di ineleggibilità o incompatibilità.</p>
13.4	[Invariato]
13.5	[Invariato]
13.6	[Invariato]
13.7	[Invariato]
<p>13.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.</p> <p>In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e la presenza di almeno un terzo (con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero superiore) di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.</p>	<p>13.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. In ogni caso deve essere assicurato il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti e la presenza di almeno <b>due quinti, ovvero la eventuale differente quota – se maggiore – prevista dalle disposizioni pro tempore vigenti in materia</b> <del>un terzo (con arrotondamento, in caso di numero decimale, all'intero superiore)</del> di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, <b>con arrotondamento obbligatorio, in caso di numero decimale, all'intero superiore, nell'ipotesi di componenti pari o superiori a cinque.</b></p> <p>Se viene meno la maggioranza degli amministratori, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere</p>

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

	convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.
13.9	[Invariato]
<b>Testo vigente dello Statuto</b>	<b>Nuovo testo dello Statuto</b>
<b>Articolo 24</b>	<b>Articolo 24</b>
24.1	[Invariato]
	<b>24.2 Le disposizioni degli artt. 13.3 e 13.8, finalizzate a garantire la presenza di almeno due quinti di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, trovano applicazione a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di amministrazione successivo a quello nominato dall'Assemblea degli Azionisti del 2 aprile 2019. Fino a tale momento, anche in caso di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione nella sua composizione osserverà la quota di almeno un terzo (con arrotondamento in caso di numero decimale, all'intero superiore).</b>

*3.3 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla ricorrenza o meno del diritto di recesso*

Le modifiche proposte non integrano nessuna delle fattispecie inderogabili di recesso di cui all'articolo 2437, comma 1, del codice civile. Si ritiene, pertanto, non sussistente il diritto di recesso per gli azionisti che non concorrano all'approvazione della delibera avente ad oggetto tali modifiche.

*3.4 Proposta di deliberazione in merito al terzo punto all'ordine del giorno*

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione di Snam propone ai soci di approvare la seguente proposta di deliberazione:

*“L'assemblea straordinaria di Snam, vista la relazione illustrativa degli amministratori messa a disposizione del pubblico ai sensi degli articoli 125-ter del TUF e 72 del Regolamento Emittenti e in conformità all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria*

**DELIBERA**

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte  
concernenti le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea

1. *di approvare la modifica dell'articolo 13 dello Statuto sociale e dell'articolo 24 dello Statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e/o per esso all'Amministratore Delegato, con facoltà di avvalersi in tutto o in parte di procuratori speciali, tutti i poteri occorrenti per provvedere a quanto necessario per l'esecuzione della delibera che precede e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, la facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune.*

\* \* \*

Milano, 28 dicembre 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Nicola Bedin